

Comune di Bussolengo
Provincia di Verona

CAPITOLATO D'ONERI

***Concessione di spazi per l'organizzazione
dell'evento denominato "la magia del Natale a
Bussolengo" – anno 2021***

Importo a base d'asta Euro 16.393.00 oltre all'IVA

Bussolengo, 05/11/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Luca Belligoli)

ART.1
OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato D'Oneri ha per oggetto, la concessione di spazi per l'organizzazione di eventi ed attività varie nell'ambito delle festività natalizie a Bussolengo, dall'08/12/2021 al 09/01/2022.

La ditta concessionaria dovrà gestire l'intero evento: "LA MAGIA DEL NATALE A BUSSOLENGO", nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e secondo quanto stabilito dall'Amministrazione comunale nel presente capitolato d'onere.

Gli eventi e le varie strutture, dovranno essere installate nelle aree individuate nel presente capitolato.

ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata dal 30/11/2021 al 10/01/2022 e potrà essere rinnovata per lo stesso periodo natalizio 2022/2023, previa espressa richiesta del concessionario. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ampliare o ridurre il programma degli eventi in relazione alla disponibilità economica o non concedere il rinnovo; in tale caso, il concessionario non potrà comunque vantare diritti di sorta circa il mancato rinnovo della concessione.

ART. 3
CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per il concessionario è quello risultante dall'esito della gara (importo a base d'asta Euro 16.393,00 oltre all'IVA), oltre agli introiti derivanti dalla vendita degli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dalla vendita di spazi pubblicitari e sponsorizzazioni che lo stesso concessionario riuscirà a raccogliere. Il corrispettivo sarà liquidato come segue:

- Euro 5.000,00 oltre all'IVA a titolo di anticipo, dietro emissione di regolare fattura elettronica, entro il 10/12/2021;
- Saldo dopo la scadenza della concessione, dietro emissione di regolare fattura elettronica.

ART.4
**ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTI DELLE AREE MESSE A DISPOSIZIONE
DALL'AMMINISTRAZIONE**

La ditta concessionaria, dovrà obbligatoriamente allestire Piazza XXVI Aprile e Piazzale Vittorio Veneto. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere in base alle proposte che saranno presentate la possibilità di allestire gli spazi in Via Mazzini, Piazza della libertà, Piazza Nuova, Via Borghetto, Via De Gasperi, Piazzale Vittorio Veneto, Piazza del Grano e zona Monumento ai Caduti.

Le strutture fisse che saranno allestite in Piazza XXVI Aprile dovranno essere rimosse tassativamente entro la data del 12/01/2021, salvo indicazioni diverse dettate dall'Amministrazione comunale.

ART. 5
ONERI A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La ditta concessionaria dovrà provvedere, nella sua interezza:

1. all'installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio di grandezza non inferiore a mt. 20x10, con relativo noleggio pattini, pinguini per pattinaggio assistito bambini, impianto di filodiffusione ed illuminazione (Piazzale Vittorio Veneto), apertura 7 giorni su 7, gruppo frigo con inverter;
2. all'installazione di una giostrina bimbi di un diametro simile a quello della storica fontana (Piazza XXVI Aprile);
3. all'installazione di casette in legno che ricreino un piccolo villaggio natalizio (Piazza XXVI Aprile);
4. organizzare, nei fine settimana e precisamente l'08 dicembre (es. S. Lucia, inaugurazione del Natale), 11, 12, 18, 19 dicembre eventi ed intrattenimenti;
5. organizzare un mercato dedicato, nelle giornate del 12 o 19 dicembre 2021;
6. rispettare le date e gli orari degli eventi promossi dal comune stesso;

7. realizzare un Piano Marketing;
8. realizzare la grafica del programma, la distribuzione dei depliant, porta a porta su tutto il territorio comunale e nei Comuni limitrofi, provvedere alle affissioni di manifesti recanti il programma degli eventi;
9. garantire la conformità di tutte le strutture alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica, acustica e di sicurezza;
10. realizzare gli impianti elettrici a regola d'arte, dal punto di fornitura ai vari utilizzatori corredati dalle relative certificazioni di conformità;
11. gestire l'utilizzo della "casetta di Babbo Natale", installata in piazza XXVI Aprile e da dare in uso alle associazioni o gruppi di Bussolengo;
12. stipulare una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi di massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, copia della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata al Comune.

ART. 6 OBBLIGHI DEL COMUNE

Al fine dell'organizzazione dell'evento: "LA MAGIA DEL NATALE A BUSSOLENGO" 2021, il Comune, è tenuto a:

1. fornire il piano di sicurezza per il periodo natalizio, comprensivo del personale di safety e security;
2. mettere a disposizione gratuitamente gli spazi per lo svolgimento dell'evento (vedi art.4);
3. fornire gratuitamente l'energia elettrica dalle colonnine già presenti in loco;
4. fornire gratuitamente n. 3 casette in legno;
5. concedere gratuitamente gli spazi per l'installazione degli impianti pubblicitari nel Comune di Bussolengo;
6. provvedere alla stampa di tutto il materiale promozionale cartaceo e dello striscione;
7. provvedere alla pubblicità a mezzo tv e quotidiani, nonché ai canali istituzionali del Comune;
8. provvedere al servizio di pulizia nelle aree pubbliche destinate agli eventi;
9. copertura SIAE di tutti gli eventi;
10. collaborare con la ditta concessionaria fornendo le informazioni e le esigenze del Comune per garantire la buona riuscita di tutti gli eventi;

ART. 7 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà affidata in base all'esame dei seguenti elementi:

- QUALITA' DELLA PROPOSTA OFFERTA MAX 50 PUNTI;**

I 50 (cinquanta) punti sono suddivisi nel modo di seguito indicato:

1) proposta presentata: dovrà contenere una relazione illustrativa di come si intende organizzare gli eventi. In particolare dovrà essere evidenziata la dislocazione delle varie iniziative ed attrazioni.	max 25 punti
2) n. eventi organizzati dalla ditta concessionaria negli ultimi 4 anni nel Comune di Bussolengo	max 6 punti così suddivisi: n. 2 punti per ogni iniziativa organizzata
3) valore delle iniziative offerte (animazione, spettacoli/laboratori per bambini e/o adulti).	max. 14 punti così suddivisi: n. 2 punti per ogni iniziativa offerta
4) n. iniziative pubblicitarie e di marketing	max 5 punti così suddivisi: n. 1 punti per ogni tipo di iniziativa pubblicitaria offerta

La Commissione allo scopo nominata per l'attribuzione del punteggio del criterio n° 1 terrà conto dei seguenti parametri:

- 1) Originalità della proposta Max 15 punti;
- 2) Varietà di categorie merceologiche nel villaggio Natalizio di P.zza XXVI Aprile; Max 10 punti,

- CANONE CONCESSIONE MAX 50 PUNTI;**

Al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso sull'importo a base d'asta di Eurosarà attribuito il punteggio più alto. I punteggi delle altre offerte verranno attribuiti utilizzando quale parametro idoneo la seguente formula direttamente proporzionale:

$$X = \frac{B \times 50}{A}$$

Dove:

A= massimo ribasso offerto;

B= ribasso preso in considerazione

C= punteggio massimo prefissato

X= punteggio da assegnare al ribasso B

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

ART. 8 CAUZIONE

A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione, la ditta concessionaria dovrà prestare una cauzione pari ad Euro 2.000,00. La cauzione sarà svincolata entro 30gg dalla scadenza della concessione, previa verifica del rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti.

Tale cauzione deve essere costituita mediante una delle seguenti modalità: deposito in numerario ovvero di assegno circolare o di titoli di stato in tesoreria comunale, ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciate esclusivamente da aziende di credito o compagnie assicurative autorizzate, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n° 482.

La cauzione prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere quanto segue:

Il pagamento delle somme dovute nei limiti dell'importo garantito sarà effettuato dalla società con rinuncia a qualsiasi eccezione, ivi compresa quella prevista dall'articolo 1957 C.C., entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta da parte dell'ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 C.C., la società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente;

La garanzia ha durata sino a liberazione da parte dell'ente garantito. Pertanto, in caso di maggior durata rispetto al periodo indicato nel frontespizio della polizza, e comunque fino a quando il contraente non avrà presentato la documentazione prevista nel punto successivo, lo stesso sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio come indicati nel frontespizio della polizza. Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'ente garantito;

Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alternativamente alla società:

– L'originale di pertinenza dell'ente garantito;

– Una dichiarazione rilasciata dall'ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 9 OSSERVANZA D. Lgs. 81/2008

La ditta concessionaria è obbligata all'osservanza di tutte le norme previste dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato la Ditta concessionaria si impegna ad attivare tutte le misure e tutti gli accorgimenti necessari ad impedire o prevenire fatti che causino danni all'ambiente, alle persone o alle cose sia del Comune, sia di terzi. La stessa è civilmente e penalmente responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati a persone, animali o cose durante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione, e terrà sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità o azione possa essere intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi di cui trattasi.

L'Impresa concessionaria ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi di massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Copia della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata al Comune.

ART. 11 RESPONSABILITA'

E' a carico della ditta concessionaria ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e alle cose in seguito all'uso degli spazi e delle tensostrutture, delle attrezzature.

La ditta concessionaria dovrà indicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del coordinatore responsabile ed ogni eventuale successiva variazione.

Resta inteso che il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con le ditte e i visitatori, con il proprio personale ed i terzi, nell'ambito della gestione di cui trattasi.

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, da chiunque comunque causato, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dalla gestione, sotto il profilo civile e penale.

ART. 12 PENALITA' E REVOCA

In caso di inadempienza degli obblighi assunti, il Comune contesterà l'infrazione o l'omissione alla concessionaria, la quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatogli o comunque nel più breve tempo possibile.

Per ogni infrazione od omissione la ditta concessionaria, indipendentemente dall'obbligo di ovviare ad essa, sarà passibile di penalità pecuniaria, avente carattere disciplinare di entità variabile da un minimo di EURO 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di EURO 2.500,00 (duemilacinquecento/00) da comminarsi da parte del Dirigente competente in proporzione alla rilevanza dell'inadempienza riscontrata.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro giorni 10 (dieci), sulle quali l'Amministrazione Comunale deciderà in via definitiva nei trenta giorni successivi.

In caso di gravi infrazioni, di mancanze od omissioni nei confronti degli utenti del servizio o danni arrecati alle strutture utilizzate, potrà essere anche revocata la concessione delle stesse.

ART. 13 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DI DIRITTO

La concessione si risolve di diritto a' sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso che il concessionario commetta una o più delle seguenti violazioni:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta concessionaria rimaste inevase nonostante formali contestazioni del Comune;
- abbandono del servizio da parte della ditta concessionaria;
- qualora la ditta concessionaria venisse dichiarata fallita;
- qualora la ditta concessionaria ceda a terzi in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dal contratto;
- mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio;
- per ogni altra inadempienza qui non contemplata ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione, la ditta concessionaria risponde con il proprio patrimonio.

ART. 14 DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

La concessione è disciplinata dalle seguenti norme.

- a) la ditta concessionaria si impegna a utilizzare gli spazi concessi stessi riconsegnandoli in perfetta efficienza e nelle medesime condizioni in cui sono stati presi in consegna;
- b) il comune, tramite i propri incaricati, può accertare in qualsiasi momento la regolare esecuzione del contratto;
- c) il concessionario dovrà sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale lo svolgimento di ogni altra iniziativa non prevista nel presente Capitolato.

ART. 15
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese contrattuali, derivanti dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.

ART. 16
DOMICILIO

Il concessionario ai sensi e per gli effetti della presente concessione dovrà eleggere domicilio presso la propria sede legale.

ART. 17
CONTROVERSIE

Ogni controversia in materia di esecuzione della concessione resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del foro di Verona.

ART. 18
TITOLARITA' DEI SERVIZI ED INFORMAZIONE

L'ufficio competente per la gestione del procedimento è l'ufficio Promozione del Territorio. Il responsabile del procedimento per la procedura di affidamento è la Sig.ra Morbioli Antonella, mentre il responsabile del procedimento per la fase di controllo e verifica degli obblighi discendenti dalla concessione il dott. Luca Belligoli

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per la gestione amministrativa dell'iniziativa oggetto del presente capitolato ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l'ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di partecipare alla presente procedura.

I dati non saranno oggetto di comunicazione.

Il titolare del trattamento è il Comune di Bussolengo, con sede in Piazza XXVI Aprile n. 21. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.